

ADEMPIMENTI

Il versamento dell'acconto Iva 2018

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **27 dicembre 2018** i contribuenti soggetti Iva dovranno effettuare l'ultimo pagamento dell'anno, **l'acconto Iva 2018**.

I metodi alternativi per la determinazione dell'acconto sono **tre**:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni. L'acconto così determinato poi potrà essere **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2019), per il **quarto trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 18 febbraio 2019), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2018 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 18 marzo 2019).

Metodo storico

La determinazione dell'acconto Iva con l'utilizzo del **metodo storico** prevede che l'acconto da versare sia pari all'**88%** del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

- per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2017** (che per i soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2017);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2017**;
- per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2017**,

Come noto, nel modello Iva 2018 il **quadro VH** doveva essere compilato esclusivamente qualora fosse stato necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati

delle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva inviate trimestralmente** all'Agenzia delle entrate.

Pertanto la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva è ricavabile

- dal **quadro VP** della comunicazione
- o dal modello Iva 2018, qualora sia stato presentato il **quadro VH**.

Come precisato nella [risoluzione 157/E/2004](#) per la **determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno** considerati:

Liquidazione	Comunicazione liquidazione Iva	Modello Iva 2018
Mensile	VP14 + VP13	VH15 + VH17
Mensile posticipato	VP14 + VP13	VH15 + VH17
Trimestrale speciale	VP14 + VP13	VH16 + VH17
Trimestrale	VL38 – VL36+ VP13	VL38 – VL36+ VH17

- **gli interessi dell'1%** applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel **rigo VL36**;
- **l'eventuale adeguamento** agli studi di settore o parametri per l'anno di riferimento.

Se il **contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione Iva relativa all'anno 2017 con un importo a credito** (indicato nel **rigo VL33**) si dovrà comunque verificare l'eventuale obbligo di versamento dell'acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall'eventuale saldo a debito senza considerare l'acconto versato (ovvero l'importo effettivamente dovuto per il 2017), **pari alla differenza tra l'acconto versato (indicato nel rigo VP13 o, se presentato il quadro VH, nel rigo VH17) ed il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.**

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2017:

- **passaggio da trimestrale a mensile:** il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2017 (modello Iva 2018);
- **passaggio da mensile a trimestrale:** l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il **metodo previsionale**, che consiste nel commisurare l'acconto sulla base del **dato previsionale 2018, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso.**

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che **a consuntivo l'acconto versato per il 2018 non risulti inferiore all'88%** di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2018 (modello IVA 2019).

Metodo delle operazioni effettuate

L'ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell'acconto Iva dovuto è quello delle operazioni effettuate: in questo caso l'Iva dovuta in acconto è pari al **100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre**.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) facendo riferimento al periodo **1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale)**.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2018 o 1.10 – 20.12.2018), il cui **risultato a debito dovrà essere versato interamente**.

Si ricorda, infine, **sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva:**

- i soggetti che presentano una **base di riferimento a credito** (storico 2017 o presunto 2018);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad **euro 103,29**;
- coloro che hanno **cessato l'attività** entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno **iniziato l'attività** nel corso del 2018;
- soggetti che adottano il **regime dei minimi**;
- soggetti che adottano il **regime forfetario**;
- soggetti **usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario** con decorrenza 2018, con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il **regime forfetario ex 398/1991**;

Il versamento dell'acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: **"6013"** per i contribuenti mensili e **"6035"** per quelli trimestrali. L'anno di riferimento da indicare è il **"2018"**.

L'ammontare dell'acconto, unitamente all'indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al **rigo VP13** della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre (o nel **rigo VH17 del modello Iva 2019**).

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)